

Giornate di formazione per gli iscritti al Registro Tirocinanti

Il giornata

14.10.2009

Dottor Alessandro Ficicchia

ODCEC Roma

Bilancio d'esercizio

Nota Integrativa e Relazione sulla gestione.
Elementi innovativi.

Fonti normative

- Linee guida dell'attuale quadro normativo:

- Rifirma del Diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003 e successive modificazioni);

- Rifirma fiscale (D.Lgs. n. 344/2003 e successive modificazioni).

Fonti normative

A partire dall'esercizio 2008:

ü Novità in tema di Relazione sulla gestione ordinaria e consolidata – recepimento della Direttiva n. 2003/51/CE (D.Lgs. n. 32/2007);

A far data dal 01.01.2009:

ü Novità in tema di informativa societaria - recepimento della Direttiva n. 2006/46/CE (D.Lgs. n. 173/2008).

Fonti normative

A far data dal 01.01.2008:

ü Decreto “anticrisi” – rivalutazione degli immobili d’impresa (art. 15, co. 16-23, D.L. n. 185/2008 convertito con modifiche in L. n. 2/2009);

A partire dal II semestre 2008:

ü Decreto “anticrisi” – valutazione dei titoli (art. 15, co. 13, D.L. n. 185/2008 convertito con modifiche in L. n. 2/2009)

Nota Integrativa

q Natura:

documento di forma libera ma a contenuto obbligatorio costituente il Bilancio d'esercizio;

q Funzione:

evidenziare informazioni aventi funzione esplicativa, integrativa e complementare dei dati esposti nello Stato patrimoniale e nel Conto economico (OIC n. 12);

q Indirizzo:

rivolto a tutti i soggetti che hanno interesse; pubblicità presso la CCIAA.

Nota Integrativa

§ Disciplina;

§ Contenuto e struttura;

§ Elementi di novità;

§ Esercitazioni.

Disciplina

- Art. 2423 cod. civ.- Redazione del Bilancio;
- Art. 2424 cod. civ. - Contenuto dello Stato Patrimoniale;
- Art. 2426 cod. civ. - Criteri di valutazione;
- Art. 2427 cod. civ. - Contenuto della Nota Integrativa;
- Art. 2435 – *bis* cod. civ. - Bilancio in forma abbreviata;

Disciplina

Società emittenti strumenti finanziari:

- Art. 2427 – *bis* cod. civ. - Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari (introdotto dall'art. 1 D.Lgs. n.394/2003 con effetto dall'1.1.2005).

N.B.: il comma 5 è abrogato dall'art. 1 D.Lgs. n. 173/2008 con decorrenza 1.1.2009

Disciplina

Società Cooperative:

- Art. 2513 cod. civ. - Criteri per la definizione della prevalenza;
- Art. 2528 cod. civ. - Procedura di ammissione e carattere aperto della società (Bilancio abbreviato);
- Art. 2545 cod. civ. - Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa (Bilancio abbreviato);
- Art. 2545 – *quinquies* cod.civ. - Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori (Bilancio abbreviato).

Contenuto e struttura

Art. 2427. Contenuto della nota integrativa.

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

- 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
- 3) la composizione delle voci: «costi di impianto e di ampliamento» e: «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

(... segue)

Contenuto e struttura

(... segue)

- 3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;
- 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
- 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
- 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche; (... segue)

Contenuto e struttura

(... segue)

6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;

6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce «altre riserve»;

7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

(... segue)

Contenuto e struttura

(... segue)

- 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
- 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;
- 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
- 13) la composizione delle voci: «proventi straordinari» e: «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile; (... segue)

Contenuto e struttura

(... segue)

14) un apposito prospetto contenente:

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

(... segue)

Contenuto e struttura

(... segue)

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;

21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;

(... segue)

Contenuto e struttura

(... segue)

(22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;

(... segue)

Contenuto e struttura

(... segue)

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società';

(1)

(... segue)

(1) Numero aggiunto dal D.Lgs. n. 173/2008.

Contenuto e struttura

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società. (1)

Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. (2)

(1) Numero aggiunto dal D.Lgs. n. 173/2008.


(2) Comma aggiunto dal D.Lgs. n. 173/2008 che ha abrogato il comma 5 dell'art. 2427-bis cod. civ. con decorrenza 1.1.2009

Contenuto e struttura

Art. 2435 - *bis*. Bilancio in forma abbreviata.

[...] Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'art. 2427-bis. Le indicazioni richieste dal numero 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione. [...]

Elementi di novità



Elementi di novità

La parte si considera **correlata** alla società, secondo il dettato del Principio contabile internazionale IAS n. 24, se:

- a) direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:
 - controlla la società, ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto quale quello su società controllanti, controllate e consociate;
 - detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole sulla stessa;
 - controlla congiuntamente la società;
 - b) la parte è una società collegata;
 - c) la parte è una joint venture in cui la società è una partecipante;
 - d) la parte è uno dei dirigenti, con responsabilità strategiche, della società o la sua controllante;
 - e) la parte è uno stretto familiare (i figli, il convivente, i figli del convivente nonché le persone a carico del soggetto o del convivente) di uno dei soggetti di cui alle predette lett. a) o d);
- (... segue)

Elementi di novità

(... segue)

- f) la parte è una società controllata, congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui alle lett. d) o e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa dei diritti di voto;
- g) la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Non si considerano strettamente parti correlate:

- due società che hanno in comune figure apicali con responsabilità di tipo strategico;
- due società partecipanti, per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una joint venture;
- finanziatori, sindacati, imprese di pubblici servizi, agenzie e dipartimenti pubblici esclusivamente per i normali rapporti d'affari intrattenuti con la società anche se, per loro natura, possono limitare la libertà di azione ovvero influire sui processi decisionali della stessa;
- clienti, franchisor, distributori o agenti generali che rappresentino una rilevante quota percentuale del volume di affari della società.

Elementi di novità

Informativa minima in Nota Integrativa

Parti correlate:

- § importo, ossia l'ammontare dell'operazione intervenuta;
- § la natura del rapporto (ad esempio, se trattasi di acquisto, vendita, locazione);
- § ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio (ad esempio, condizioni previste, garanzie richieste / ricevute).

L'obbligo di riportare le informazioni in esame sussiste soltanto se l'operazione:

- § è rilevante;
- § non è stata effettuata alle normali condizioni di mercato non esclusivamente per ragioni economiche ma anche perché sono state preferite parti correlate ai terzi.

I dati possono essere aggregati, salvo che la loro separata indicazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle predette operazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.

Elementi di novità

Informativa minima in Nota Integrativa

Accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale (c.d. fuori bilancio):


- § le conseguenze che tali operazioni producono sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società devono **evidenziare rischi e/o benefici di natura significativa;**
- § seppur di ammontare non rilevante, sono funzionali alla fruizione di una **migliore informativa patrimoniale, finanziaria e del risultato economico** della società da parte degli utilizzatori.

Società art. 2435 – bis cod. civ.:

L'informativa precedente può essere limitata:

- § alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti e con i membri degli organi di amministrazione e controllo;
- § alla natura e all'obiettivo economico relativamente agli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale, senza necessità di ulteriori specificazioni.

Elementi di novità



Elementi di novità

D.L. n. 185/2008:

- Art. 15 comma 13: Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, **possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato**, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

(... segue)

Elementi di novità

(... segue) **D.L. n. 185/2008:**

- Art. 15, comma 16: I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella **redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia**, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.

Elementi di novità

- Art. 2423, comma 4 cod. civ. :
... La nota integrativa deve **motivare la deroga** e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

Esercitazione - 1

Beni in leasing

Art. 2427, comma 1, punto 22), cod. civ. dispone che la **nota integrativa** deve indicare, per quelle operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, le seguenti **informazioni, previo utilizzo di apposito prospetto**:

- il **valore attuale** delle rate di canone non scadute, determinato utilizzando tassi d'interesse pari all'onere finanziario effettivo inerente ai singoli contratti;
- l' **onere finanziario effettivo** attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio;
- l' **ammontare complessivo** al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore inerenti all'esercizio.

Esercitazione - 1

Beni in leasing

OIC n. 1 richiede l'inserimento di ulteriori **informazioni** che sono:

- § il **debito implicito** verso il locatore (pari al valore del bene locato pari al minore tra il teorico prezzo del bene per il suo acquisto in contanti e il valore attuale dei canoni di locazione comprensivo del valore attuale del prezzo di riscatto pattuito; il valore del bene locato è esposto al netto degli ammortamenti che sarebbero stati stanziati applicando aliquote di ammortamento rappresentative della stimata vita utile del bene e di eventuali rettifiche e riprese di valore);
- § l'**effetto sul risultato d'esercizio** e quello complessivo sul **patrimonio netto** che si otterrebbero applicando il metodo finanziario progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote di capitale incluse nei canoni contrattuali;
- § il relativo **effetto fiscale**;
- § l'**effetto sul risultato dell'esercizio** e quello complessivo sul Patrimonio Netto che si otterrebbero applicando il metodo finanziario.

Tabella proposta dall'OIC n. 1

Attività:

a) Contratti in corso:

Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti complessivi pari a €.. alla fine dell'esercizio precedente
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio¹²
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari a €..

b) Beni riscattati

Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio
Importo

c) Passività

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui scadenti nell'esercizio successivo €..., scadenti da 1 a 5 anni €.. e €.. scadenti oltre i 5 anni)
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Riduzioni per rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti nell'esercizio successivo €..., scadenti da 1 a 5 anni €.. e €.. scadenti oltre i 5 anni)

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b-c)

e) Effetto netto fiscale

f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d-e)

L'effetto sul **Conto Economico** può essere così rappresentato:

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario

Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

Rilevazione di:

- quote di ammortamento:

su contratti in essere

su beni riscattati

- rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

Effetto sul risultato prima delle imposte

Rilevazione dell'effetto fiscale

Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario

Esercitazione - 2

Patrimonio Netto

Art. 2427 cod. civ. (Contenuto della Nota Integrativa). Tra le altre informazioni devono essere evidenziate:

- le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del Patrimonio Netto, la formazione e le utilizzazioni (n. 4);
- la composizione della voce "Altre riserve" (n. 7);
- le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, specificando in appositi prospetti, l'origine, la natura, la possibilità di utilizzazione e distribuibilità nonché l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (7 bis);
- il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni e il numero e il valore nominale delle nuove azioni sottoscritte durante l'esercizio (n. 17);
- il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative (n. 19);
- le indicazioni imposte dall'art. 2447 septies e 2447 decies riguardanti i beni e rapporti afferenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare e la destinazione dei proventi e vincoli relativi ai beni per effetto della stipulazione di finanziamenti destinati ad uno specifico affare (numeri 20 e 21).

Nel bilancio abbreviato le indicazioni di cui ai numeri 7) e 17) possono essere omesse.

Esercitazione - 2

Patrimonio Netto

OIC n. 28 propone due tabelle per riportare in Nota Integrativa le informazioni richieste dalle disposizioni civilistiche in merito:

- § alle variazioni intervenute nella consistenza delle voci di Patrimonio Netto;
- § all'origine, disponibilità, distribuibilità e utilizzazione delle voci del Patrimonio Netto.

Rappresentazione delle variazioni intervenute nelle voci del Patrimonio Netto

Voci	Capitale Sociale	Riserva Legale	Altre Riserve	Risultato d'esercizio	Totale
------	------------------	----------------	---------------	-----------------------	--------

All'inizio dell'esercizio precedente

Destinazione del risultato di esercizio:

- attribuzione dividendi
- altre destinazioni

Altre variazioni

Risultato dell'esercizio precedente

Alla chiusura dell'esercizio precedente

Destinazione del risultato di esercizio:

- attribuzione dividendi
- altre destinazioni

Altre variazioni

Risultato dell'esercizio corrente

Alla chiusura dell'esercizio corrente

Le poste del patrimonio netto possono essere così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti

Natura / Descrizione	Importo	Possibilità utilizzo *	Quota disponibile	Utilizzazioni eff. nei 3 es. prec. copertura perdite / */ per altro
Capitale				
<u>Riserva azioni proprie</u>				
Riserva azioni/quote <u>di soc. controllante</u>				
Riserva da sovrapprezzo <u>delle azioni</u>				
<u>Riserve di rivalutazione</u>				
<u>Riserva legale</u>				
<u>Riserve statutarie</u>				
Riserva per azioni <u>proprie in portafoglio</u>				
<u>Altre riserve</u>				
<u>Utili (perdite) a nuovo</u>				
<u>Totale</u>				
<u>Quota non distribuibile</u>				
<u>Residua quota distribuibile</u>				

*** A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci**

Relazione sulla gestione

q Natura:

documento di forma libera ma a contenuto obbligatorio costituente il Bilancio d'esercizio;

q Funzione:

contribuire ad integrare le informazioni della N.I. con ulteriori indicazioni, di carattere sia contabile che extra-contabile, sulla gestione sociale.

q Indirizzo:

rivolta a i soggetti che hanno un interesse specifico; pubblicità presso la CCIAA.

Relazione sulla gestione

§ Disciplina;

§ Contenuto e struttura;

§ Elementi di novità;

§ Esercitazione.

Disciplina

- Art. 2428 cod. civ.- Relazione sulla gestione;
- Art. 2364 cod. civ. – Assemblea ordinaria nelle società prive del Consiglio di sorveglianza.

Disciplina

Società Cooperative:

- Art. 2528 cod. civ. - Procedura di ammissione e carattere aperto della società ;
- Art. 2545 cod. civ. - Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa ;
- Art. 2545 – *quinquies* cod.civ. - Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori .

Contenuto e struttura

Art. 2428. Relazione sulla gestione

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente **un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione**, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, **nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze sui la società è esposta.**

L'analisi di cui al comma 1 è **coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziario e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimento agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.**

(... segue)

Contenuto e struttura

(... segue)

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
- 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
- 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- 6) l'evoluzione prevedibile della gestione.

(... segue)

Contenuto e struttura

(... segue)

6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:


a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.

Elementi di novità



Elementi di novità

Art. 1, D.Lgs. n. 32/2007:

1. L'articolo 2428 del codice civile e' modificato come segue:

a) al primo comma, le parole: «sulla situazione della società e sull'andamento della gestione» sono sostituite dalle seguenti: «contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione»;

b) al primo comma, dopo le parole: «e agli investimenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società e' esposta»;

c) dopo il primo comma, e' inserito il seguente:

«L'analisi di cui al primo comma e' coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.» [...]

Elementi di novità

Indicatori finanziari:

- **Indicatori di redditività** (ROE; ROS; ROI; Rotazione del capitale investito; Rapporto di indebitamento; Incidenza del Risultato Netto sul reddito operativo);
- **Indicatori di efficienza** (Incidenza del costo del lavoro sul fatturato; Incidenza degli ammortamenti sul fatturato; Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato; Incidenza degli oneri finanziari su debiti totali; Tax rate (efficienza/riduzione dell'imposizione fiscale));
- **Indicatori di liquidità** (Indice di liquidità generale; Quoziente di disponibilità; Indice di liquidità primaria);
- **Indicatori di solidità patrimoniale** (Indice di autonomia finanziaria per indipendenza finanziaria; Indice di autonomia per passività consolidate; Indice di autonomia per passività correnti; Indice di copertura delle immobilizzazioni).

Elementi di novità

Indicatori non finanziari sono collegati all'efficienza produttiva, all'economicità ed all'efficacia delle strategie aziendali:

- Posizionamento di mercato;
- Innovazione;
- Customer satisfaction;
- Efficienza dei fattori/processi produttivi.

Elementi di novità

Informazioni attinenti l'ambiente:

- § Emissione di gas nell'atmosfera;
- § Adeguamento degli impianti alle disposizioni legislative per la sicurezza ambientale;
- § Investimenti per lo smaltimento dei rifiuti.

Informazioni sul personale:

- § Composizione della forza lavoro;
- § Turnover per forma contrattuale;
- § Numero di ore di formazione per ruolo e tipologia di contratto;
- § Salute e sicurezza per tipo di malattia.

Elementi di novità

- CNDCEC documento del 14.1.2009 “La relazione sulla gestione – Art. 2428 Codice Civile – La Relazione sulla gestione dei bilanci d’esercizio alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 32/2007”.
- CNDCEC documento dell’11.3.2009 “La relazione sulla gestione – Art. 2428 Codice Civile – La Relazione sulla gestione dei bilanci d’esercizio alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 32/2007 – Informativa sull’ambiente e sul personale”.

Entrambi i documenti propongono la modulazione degli obblighi disposti per le società, in tema di informativa da fornire nella Relazione sulla gestione, in ragione delle caratteristiche distintive delle imprese stesse.

Esercitazione

Informazioni obbligatorie

Personale:

- § Morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola
- § Infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime del personale iscritto al Libro matricola
- § Addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti/ex dipendenti e cause di mobbing.

Ambiente:

- § Danni causati all'ambiente;
- § Sanzioni o pene definitive all'impresa per reati o danni ambientali;
- § Emissioni gas ad effetto serra ex L. n. 30/2004.

Condizione per l'iscrizione è **l'accertamento definitivo della responsabilità** aziendale.

Esercitazione

Informazioni facoltative ma potenzialmente rilevanti

Personale:

- § Iniziative volte a trasformare precedenti forme di lavoro precario in contratti di lavoro a tempo indeterminato;
- § Investimenti in personale (sicurezza) e relativi costi di esercizio.

Ambiente:

- § Investimenti ambientali e costi ambientali (ex Raccomandazione 2001/453/CE);
- § Politiche di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti, se rilevanti;
- § Certificazioni (Sa 8000; Emas; Iso 14000; Dm Sas);
- § Emissioni gas ad effetto serra ex L. n. 316/2004 ed eventuali certificazioni “verdi”, se la società non rientra in un settore per il quale tale informativa è obbligatoria.